

TI_GERICHTE 60.2005.60 vom 7. April 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-04-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2005.60

FR: TI_GERICHTE 60.2005.60 du 7 avril 2005

IT: TI_GERICHTE 60.2005.60 del 7 aprile 2005

Regeste

istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di un'arma).

Erwägungen

E. 1

. La parte istante, al fine di decidere una richiesta di restituzione di un fucile a pompa di PI 1, chiede di avere accesso a degli incarti segnalati dalla Polizia, relativi a delle condanne: del 12.1.2001 per vie di fatto, ripetuto danneggiamento, ripetuta diffamazione, ripetuta ingiuria, ripetuto abuso del telefono, ripetuta minaccia; del 10.9.2001 per diffamazione; del 29.1.2002 per ripetuta diffamazione, ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità e danneggiamento.

E. 2

. L'art. 27 CPP in vigore dall'1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione ."

E. 3

. Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l'istanza, la facoltà dell'autorità chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d'indagine d'ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d'ufficio e, in particolare, l'art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l'applicazione della LCArm e della normativa d'applicazione cantonale.

E. 4

. L'istanza va pertanto accolta. Considerato che l'istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell'art. 13 LCArm, non vanno imposte taxa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l'art. 27 CPP, pronuncia 1. L'istanza è accolta. § Alla parte istante è consentito l'accesso presso il Ministero pubblico agli incarti relativi alle sentenze 12.1.2001, 10.9.2001 e 29.1.2002. 2. Non si prelevano taxa di giustizia e spese. 3. Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.